

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

In data 10 aprile 2020

L'impresa Gaia Srl, con sede legale in Milano (MI), via Luigi Vitali, 1, rappresentata dal Sig. Ghidini Luca Fabio

e

FILCAMS – CGIL – Emanuele Ferretti

FISASCAT – CISL – Dario Campeotto

UILTUCS – UIL – Stefano Franzoni

In seguito all' informativa inviata circa la necessità di attivare un periodo di Cassa integrazione ai sensi del DL 18/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolto l'esame congiunto per via telematica, in ottemperanza alle disposizioni di carattere straordinario previste dall'art. 22, D.L. 18/2020.

L'azienda, che applica il Ccnl del Terziario, distribuzione e servizi, ha fornito una ampia e dettagliata informativa in merito all'attuale situazione della stessa, derivante dalla contrazione dell'attività ascrivibili allo stato di emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale e derivante dalla diffusione del COVID-19. In particolare, viste le stringenti limitazioni per gli spostamenti con conseguente drastico calo dei clienti per i primi giorni del mese di marzo ed il conseguente blocco dell'attività (commercio al dettaglio confezioni per adulti) imposto tramite decreto ministeriale, si trova nella necessità inderogabile di dover sospendere l'attività.

La contrazione dell'attività è pertanto riconducibile ad una serie di fattori il cui contemporaneo succedersi ha determinato l'aggravarsi della situazione potendo così determinare la sospensione a zero ore che potranno realizzarsi nei seguenti periodi:

- Dal 12.03.2020 con una durata presumibile di 9 (nove) settimane;

potendo altresì interessare fino ad un massimo di n. 125 dipendenti, distinti in n. 125 impiegati (di cui 79 part time) rispetto ad un organico aziendale composto ad oggi da n. 125 dipendenti.

Al termine di tale periodo la società prevede la normale ripresa lavorativa per tutto il personale per il superamento degli eventi riconducibili all'emergenza sanitaria.

Ai sensi del D.L. 18/2020, l'azienda anticipa fino d'ora che il pagamento della prestazione sarà diretto da parte dell'INPS in quanto trattasi di cassa integrazione in deroga

Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, valuterà e favorirà anticipazioni sulle retribuzioni future. L'azienda inoltre, sempre compatibilmente alle esigenze finanziarie, valuterà e riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta.

I ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, matureranno a carico della ditta in caso di sospensione a zero ore per frazioni inferiori a 15 giorni nel corso di ciascun mese.



La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.

Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.

Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa .

Le parti si danno atto di aver concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 22 comma 1 del D.L.18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

La società

GAIA SRL

FILCAMS – CGIL – Emanuele Ferretti



FISASCAT – CISL – Dario Campeotto



UILTUCS – UIL – Stefano Franzoni

